

Bonus transizione 5.0: modalità compensazione credito imposta

Con riguardo alle modalità di **fruizione** del credito d'imposta transizione 5.0, l'art. 38 comma 13 del DL 19/2024 prevede che il beneficio sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco dei beneficiari e del credito spettante.

L'art. 13 del DM 24 luglio 2024 dispone inoltre che il credito è utilizzabile **decorsi 10 giorni** dalla comunicazione da parte del **GSE** all'impresa dell'importo del credito utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 12 comma 7 del medesimo DM, importo che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito prenotato.

Si evidenzia che tale comunicazione viene rilasciata entro 10 giorni dalla presentazione da parte dell'impresa della **comunicazione di completamento**. Il GSE comunicherà, a seguito della pubblicazione del relativo decreto direttoriale, quando sarà disponibile la funzionalità del portale per l'invio della comunicazione di completamento.

Il MIMIT, nell'ambito della circolare operativa n. 25877/2024, ha chiarito che nel caso siano state effettuate **modifiche** al progetto di innovazione rispetto a quanto previsto nella certificazione ex ante rilasciata dal valutatore indipendente in fase di prenotazione, dovrà essere fornita evidenza di queste modifiche nella certificazione ex post.

A tal riguardo, viene precisato che **non** è possibile includere nel progetto di innovazione modifiche **sostanziali** quali, a

titolo esemplificativo e non esaustivo: aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste; aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoconsumo di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi; attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste; variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva). In tal caso, è necessario che l'impresa beneficiaria rinunci alla comunicazione di agevolazione e presenti eventualmente una nuova comunicazione.

Il DM attuativo, precisando meglio quanto già disposto nella norma agevolativa di cui al DL 19/2024, ha inoltre previsto che il credito d'imposta è utilizzabile in **una o più quote** entro il 31 dicembre 2025. L'ammontare del credito d'imposta non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Pertanto, ove la fruizione avvenga entro la fine del 2025, il credito d'imposta transizione 5.0 può essere utilizzato anche in **un'unica soluzione**, non essendo previsti particolari vincoli come invece nel caso del bonus investimenti ex L. 178/2020 (utilizzabile in tre quote annuali di pari importo).

Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni

In ogni caso, il credito d'imposta **non è soggetto:**

- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 comma 53 della L. 244/2007);
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000);
- al divieto di compensazione dei crediti relativi a

imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).

Per espressa disposizione normativa, il credito d'imposta **non** può formare oggetto di cessione o **trasferimento** neanche all'interno del consolidato fiscale.

L'agevolazione non assume rilevanza fiscale, posto che la norma agevolativa dispone che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

Con riguardo alle modalità di **fruizione** del credito d'imposta transizione 5.0, l'art. 38 comma 13 del DL 19/2024 prevede che il beneficio sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco dei beneficiari e del credito spettante.

L'art. 13 del DM 24 luglio 2024 dispone inoltre che il credito è utilizzabile **decorsi 10 giorni** dalla comunicazione da parte del **GSE** all'impresa dell'importo del credito utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 12 comma 7 del medesimo DM, importo che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito prenotato.

Si evidenzia che tale comunicazione viene rilasciata entro 10 giorni dalla presentazione da parte dell'impresa della **comunicazione di completamento**. Il GSE comunicherà, a seguito della pubblicazione del relativo decreto direttoriale, quando sarà disponibile la funzionalità del portale per l'invio della comunicazione di completamento.

Il MIMIT, nell'ambito della circolare operativa n. 25877/2024, ha chiarito che nel caso siano state effettuate **modifiche** al

progetto di innovazione rispetto a quanto previsto nella certificazione ex ante rilasciata dal valutatore indipendente in fase di prenotazione, dovrà essere fornita evidenza di queste modifiche nella certificazione ex post.

A tal riguardo, viene precisato che **non** è possibile includere nel progetto di innovazione modifiche **sostanziali** quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste; aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoconsumo di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi; attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste; variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva). In tal caso, è necessario che l'impresa beneficiaria rinunci alla comunicazione di agevolazione e presenti eventualmente una nuova comunicazione.

Il DM attuativo, precisando meglio quanto già disposto nella norma agevolativa di cui al DL 19/2024, ha inoltre previsto che il credito d'imposta è utilizzabile in **una o più quote** entro il 31 dicembre 2025. L'ammontare del credito d'imposta non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Pertanto, ove la fruizione avvenga entro la fine del 2025, il credito d'imposta transizione 5.0 può essere utilizzato anche in **un'unica soluzione**, non essendo previsti particolari vincoli come invece nel caso del bonus investimenti ex L. 178/2020 (utilizzabile in tre quote annuali di pari importo).

Inapplicabilità dei limiti alle compensazioni

In ogni caso, il credito d'imposta **non è soggetto:**

- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta

da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 comma 53 della L. 244/2007);

- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000);
- al divieto di compensazione dei crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).

Per espressa disposizione normativa, il credito d'imposta **non** può formare oggetto di cessione o **trasferimento** neanche all'interno del consolidato fiscale.

L'agevolazione non assume rilevanza fiscale, posto che la norma agevolativa dispone che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

(MF/ms)